CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 (DIECI) POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, DELL'AREA AMMINISTRATIVA - GESTIONALE, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI CUI N. 6 (SEI) POSTI RISERVATI ESCLUSIVAMENTE ALLE PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 12.3.1999, N. 68 E N. 4 (QUATTRO) POSTI RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12.3.1999, N. 68.

#### Seconda prova scritta – testo numero 1

Il/la candidato/a illustri gli effetti sul bilancio di previsione (Budget economico) e sul bilancio di Ateneo (Conto economico e Stato Patrimoniale) dell'acquisto di 100 mascherine chirurgiche che costano ciascuna 0,50 Euro + IVA, attraverso l'utilizzo di un foglio excel.

\* \* \*

Il/la candidato/a, tenuto conto delle misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dall'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, predisponga una nota da inviare a tutto il personale di un'Università statale, in cui oltre a illustrare le novità introdotte dalla norma, individui le relative procedure e modalità applicative e definisca le attività cosiddette indifferibili e da rendere in presenza.

#### DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

- 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
- a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
- 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
- 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio

prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

- 4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché' le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
- 5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché' la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
- 6. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
- 7. Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

8. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, la parola "provvedono" è sostituita dalle seguenti "possono provvedere".

Torino, 23 luglio 2020

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 (DIECI) POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, DELL'AREA AMMINISTRATIVA - GESTIONALE, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI CUI N. 6 (SEI) POSTI RISERVATI ESCLUSIVAMENTE ALLE PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 12.3.1999, N. 68 E N. 4 (QUATTRO) POSTI RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12.3.1999, N. 68.

#### Seconda prova scritta – testo numero 2

Il/la candidato/a illustri gli effetti sul bilancio di un Ateneo (Conto Economico e Stato Patrimoniale), attraverso l'utilizzo di un foglio excel, delle operazioni conseguenti al completamento delle attività di ricerca effettuata da un professore nei confronti di un'azienda con la quale aveva sottoscritto un contratto di 50.000 Euro + IVA

\* \* \*

La città di Mondovì intende sostenere le attività formative e di ricerca del Politecnico nel territorio monregalese. A tal fine ha sottoscritto con l'Ateneo una convenzione che prevede all'art. 5:

"Il Politecnico si impegna ad organizzare e svolgere per l'a.a. 2019/2020 gli insegnamenti del corso di laurea in Ingegneria Meccanica indicati nell'allegato A. Il Politecnico svolgerà inoltre, presso la sede di Mondovì, attività di ricerca connesse con lo sviluppo ed il sostegno delle attività didattiche di Il livello e di dottorato.

In relazione alle attività corsuali organizzate e svolte dal Politecnico in collaborazione con la città di Mondovì, la città si impegna a sostenere le attività didattiche svolte presso la sede ed a finanziare la docenza dei corsi universitari svolti da personale non dipendente del Politecnico (esterni) corrispondendo all'Ateneo, per l'a.a. 2019/2020, la somma di € 75.000,00 a fronte di un numero di ore di didattica erogate da tali docenti pari a 1.000 per i corsi di cui all'allegato A."

Il/La candidato/a riproduca in un foglio Excel la tabella di rendicontazione e la completi con le seguenti informazioni:

- totale ore di didattica svolte:
- importo da richiedere alla città di Mondovì sulla base di quanto previsto dall'art. 5 della convenzione.

Il/La candidato/a predisponga una lettera di accompagnamento alle rendicontazione completa di tutte le informazioni di sintesi utili alla liquidazione del contributo previsto in convenzione all'art. 5 sopra riportato.

Sede decentrata: Mondovì

## Rendiconto dell'attività didattica svolte nell'anno accademico 2019/2020

## Corso di laurea in Ingegneria Meccanica

Denominazione	Tipologia docente	Ore svolte	n° studenti
Algoritmi e programmazione avanzata	Е	65	25
Azioni di sistema	E	54	25
Azioni di sistema	our Lesson I in the	58	25
Calcolatori elettronici	styre or I a second	57	25
Calcolo numerico	Е	40	25
Controlli automatici I	Е	65	25
Cultura europea	1	82	25
Dispositivi e Tecnologie elettroniche	E	59	25
Economia	Е	44	25
Elementi di comunicazione elettriche	The E	43	25
Elettronica analogica	Е	. 65	25
Elettronica dei sistemi digitali	Е	55	25
Elettronica II	Е	55	25
Fondamenti di automatica	1	63	25
Fondamenti di misure elettroniche	The Indian	65	25
Introduzione alle reti telematiche	E	50	25
Nicchia di professionalizzazione di elettronica	1	66	25
Progetto di circuiti digitali	Е	55	25
Sistemi elettronici	Е	44	25
Strumentazione e sistemi di misura	and the Elicity	65	25
Tecniche a radiofrequenza I	Е	50	25
Tecniche a rediofrequenza II	l l	65	25
Teoria dei segnali	E	57	25
Tirocinio	E	100	25

Totale ore di didattica svolte

Importo rendicontabile alla città di Mondovì

Torino, 23 luglio 2020

Vale Illy

2





CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 (DIECI) POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, DELL'AREA AMMINISTRATIVA - GESTIONALE, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI CUI N. 6 (SEI) POSTI RISERVATI ESCLUSIVAMENTE ALLE PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 12.3.1999, N. 68 E N. 4 (QUATTRO) POSTI RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12.3.1999, N. 68.

#### Seconda prova scritta – testo numero 3

Il/la candidato/a descriva gli effetti nei vari documenti di bilancio (Conto Economico e Stato Patrimoniale), attraverso l'utilizzo di un foglio excel, dell'acquisizione di un'attrezzatura scientifica di 25.000 Euro + IVA

\* \* \*

La società Perlizzi intende affidare al Politecnico una commessa per lo studio di un nuovo sistema di illuminazione dei propri locali commerciali.

Per l'attività il Politecnico dovrà analizzare attraverso prove sul campo quali siano le attuali condizioni di illuminazione presenti con gli impianti installati e proporre al committente delle soluzioni operative innovative già disponibili sul mercato.

La commessa ha un valore di 35.000 euro e verrà affidata all'Ing. Rossi, del Dipartimento di Energia, ricercatore a tempo determinato. L'attività dovrà essere conclusa entro il 30 settembre 2020.

Il/la candidato/a, sulla base delle classificazioni delle tipologie contrattuali indicate nel Regolamento convenzioni e contratti per attività in collaborazione o per conto terzi del Politecnico, in allegato, individui la tipologia contrattuale più pertinente per le attività richieste e imposti una delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo approvativa dei contenuti dell'atto.

#### Capo II - Classificazione delle attività

#### Art 2. Tipologie di attività

- 1. Ai fini del presente Regolamento, le attività che danno luogo alla costituzione di rapporti di cui al precedente art. 1 sono classificate nelle seguenti tipologie: a) attività di ricerca;
- b) attività di consulenza;
- c) attività di didattica o di formazione;
- d) attività di mobilità;
- e) analisi, prove e tarature;
- f) altre attività.

#### Art 3. Attività di ricerca

1. Per attività di ricerca si intende sia l'attività di ricerca di base che l'attività di ricerca applicata secondo la specifica disciplina tempo per tempo prevista.

M

HIT

2. Per ogni attività di ricerca di cui al comma precedente viene individuato un responsabile scientifico, che deve essere un docente o un ricercatore di ruolo del Politecnico, preferenzialmente a tempo pieno. Può essere individuato come responsabile scientifico anche un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) e b), della legge 240/2010, purché la scadenza del contratto di assunzione del ricercatore sia uguale o successiva alla scadenza del contratto di ricerca.

#### Art 4. Attività di consulenza

- 1. Per attività di consulenza si intende l'attività che, mediante l'utilizzo di competenze già acquisite, porta all'emanazione di pareri su problemi tecnici o scientifici anche relativi ad attività progettuali, nonché alla soluzione di problemi specifici posti dal committente, oppure alla redazione di certificati e/o report inerenti risultati di prestazioni a tariffario ai sensi del successivo art. 7.
- 2. I corrispettivi derivanti dalle eventuali attività di analisi, prove e tarature, che si rendano necessarie nel corso dell'attività di consulenza formeranno oggetto di distinte prestazioni regolate con apposito contratto e pertanto saranno ripartiti secondo quanto previsto dall'apposito prospetto contabile.
- 3. La responsabilità della consulenza è affidata al personale docente o ricercatore di ruolo, preferenzialmente a tempo pieno, e/o a personale tecnico-amministrativo altamente qualificato.
- 4. In caso di indisponibilità del personale a tempo pieno, la responsabilità della consulenza può essere affidata a docenti o ricercatori a tempo definito.
- 5. La responsabilità della consulenza può essere affidata anche ad un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) e b), della legge 240/2010, purché la scadenza del contratto di assunzione del ricercatore sia uguale o successiva alla scadenza del contratto di consulenza.
- 6. Non è consentita la sottoscrizione di contratti di consulenza con studi, associazioni o società professionali, persone fisiche, organizzazioni politiche e amministrazioni condominiali.
- 7. Per le consulenze di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia di conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità degli incarichi da affidarsi da parte delle pubbliche amministrazioni.

#### Art 5. Attività di didattica o di formazione

- 1. Per attività di didattica o di formazione si intende l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione, di corsi rientranti nell'offerta formativa istituzionale del Politecnico, di altri corsi, seminari, convegni, cicli di conferenze e di ogni altra attività connessa o di supporto, aggiuntiva e complementare, coerente con le linee di indirizzo degli Organi di Governo dell'Ateneo, svolta sia in collaborazione, sia per conto di soggetti terzi.
- 2. La responsabilità dell'attività di didattica o di formazione è affidata al personale docente o ricercatore di ruolo, preferenzialmente a tempo pieno, e/o a personale tecnico-amministrativo altamente qualificato.
- 3. La responsabilità dell'attività di didattica o di formazione può essere affidata anche ad un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) e b), della legge 240/2010, purché la scadenza del contratto di assunzione del ricercatore sia uguale o successiva alla scadenza del contratto di didattica o formazione.

#### Art 6. Attività di mobilità

- 1. Per attività di mobilità si intende l'organizzazione e la gestione della mobilità in entrata e uscita di studenti, personale docente, ricercatore e personale tecnico-amministrativo realizzata con Università o altre istituzioni nazionali o internazionali.
- 2. La mobilità degli studenti può essere finalizzata alla frequenza di corsi istituzionali che comportano l'acquisizione di crediti formativi universitari con l'eventuale conseguimento di un titolo presso entrambe le Università coinvolte oppure allo svolgimento della tesi di laurea.
- 3. La mobilità del personale docente e ricercatore può essere finalizzata allo svolgimento di attività didattica in ambito istituzionale e non e/o allo svolgimento di attività di ricerca congiunta tra le Università o altre istituzioni coinvolte.
- 4. La mobilità del personale tecnico-amministrativo può essere finalizzata ad attività di formazione, scambio di buone pratiche e/o informazioni.

#### Art 7. Attività di analisi, prove e tarature

- 1. Per analisi, prove e tarature si intendono le attività tecnico-scientifiche che si traducono in un certificato ufficiale, ai sensi delle normative vigenti, o in un report recante i risultati di esperienze e misure su materiali, apparecchi o strutture d'interesse del committente, non corredati da relazioni riportanti pareri sui risultati stessi.
- 2. Tali attività vengono svolte mediante l'utilizzo di attrezzature, strumenti e procedure di prove e tarature, nel rispetto delle normative unificate vigenti in materia, ove esistenti, individuate, se del caso, d'accordo con il committente.
- 3. La responsabilità delle attività di analisi, prove e tarature è affidata al personale docente o ricercatore di ruolo, preferenzialmente a tempo pieno, e/o a personale tecnico altamente qualificato.
- 4. La responsabilità delle suddette attività può essere affidata anche ad un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) e b), della legge 240/2010, purché la scadenza del contratto di assunzione del ricercatore sia uguale o successiva alla scadenza del contratto per lo svolgimento di analisi, prove e tarature.
- 5. Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente articolo è determinato sulla base:
- a. dello specifico tariffario approvato dal Dipartimento interessato o dal Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui siano coinvolte strutture dell'Amministrazione Centrale.
- b. nel caso in cui non sia disponibile uno specifico tariffario, il corrispettivo dovrà essere determinato conformemente a quanto disposto dall'art. 17 del presente Regolamento.

#### Art 8. Altre attività

- 1. Per altre attività si intendono attività di carattere tecnico-scientifico, nonché quelle di promozione dell'immagine di uno o più soggetti terzi, purché coerenti con gli interessi istituzionali dell'Ateneo, non rientranti in alcuna delle tipologie indicate nei precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, qualora svolte in collaborazione o per conto di soggetti terzi.
- 2. I contratti e le convenzioni che disciplinano le attività di cui al comma 1 sono conclusi, previa acquisizione da parte del Dipartimento o della Struttura interessata, di eventuali specifiche autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle stesse che sono identificate in relazione all'attività prevista.
- 3. La responsabilità delle attività di cui al comma 1 è affidata a personale docente o ricercatore di ruolo, preferenzialmente a tempo pieno, e/o a personale tecnico-amministrativo altamente qualificato.

Torino, 23 luglio 2020

The lung